

Disposizioni in materia di musica popolare e amatoriale

Art. 1

Principi generali

1. La Repubblica, conformemente ai principi contenuti nelle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, riconosce la funzione della musica popolare quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale e mezzo di espressione artistica. Tutela e valorizza l'attività musicale popolare e amatoriale, ne promuove lo sviluppo a livello nazionale ed internazionale in ogni sua forma.
2. La musica popolare e amatoriale bandistica, corale non professionistica e folklorica comprende ogni forma d'espressione musicale diversa da quella lirica, sinfonica e cameristica, svolta da complessi costituiti in associazioni e fondazioni, prive di scopo di lucro.

Art. 2

Associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali

1. Le regioni disciplinano le procedure per il riconoscimento delle associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali di cui all'articolo 1, sulla base di criteri individuati a livello nazionale con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo conto, fra l'altro, dei seguenti criteri:
 - a) previsione di uno statuto che assicuri un ordinamento interno a base democratica e che individui come scopo principale dell'associazione e della fondazione la promozione dell'attività musicale popolare e amatoriale;
 - b) previsione di un numero di componenti adeguato al repertorio musicale da eseguire, con esclusione della partecipazione degli stessi a formazioni analoghe;
 - c) programmazione e realizzazione annuale di un numero minimo di manifestazioni musicali;
 - d) previsione che la direzione artistica delle associazioni e fondazioni musicali popolari sia affidata ad un musicista diplomato presso conservatori musicali statali.
2. Ciascuna regione istituisce un elenco telematico delle associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali riconosciute. Le regioni trasmettono, in via telematica, i dati contenuti negli elenchi appositamente istituiti ed i relativi aggiornamenti al Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini della costituzione dell'elenco telematico nazionale delle associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali riconosciute. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità di trasferimento dei dati, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.
3. Al comma 1 dell'art. 63-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: " lett. f) sostegno alle associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali riconosciute a norma di legge".

Art. 3

Contributi

1. Le associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali riconosciute possono essere destinatarie di contributi e agevolazioni da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, contribuisce finanziariamente alla promozione dell'organizzazione della "Giornata nazionale della musica popolare" e di altre manifestazioni ivi individuate, utilizzando a tal fine, in tutto o in parte, le risorse, gravanti sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, rese disponibili dalla abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 comma 1 della presente legge.

Art. 4

Sviluppo delle attività e promozione della musica popolare e amatoriale

1. Le regioni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono l'insegnamento della musica popolare e amatoriale nelle scuole statali.
2. Le regioni, le province e i comuni promuovono programmi concernenti scambi di associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare e amatoriale.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con la Conferenza unificata, promuove finanziariamente l'organizzazione della "Giornata nazionale della musica popolare" e delle altre manifestazioni individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della presente legge.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 15 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005 recante "Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163".
 - b) l'articolo 16 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 9 novembre 2007 recante "Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163".
-

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Questo disegno di legge nasce al fine di tutelare e valorizzare le bande musicali, i cori non professionali ed i gruppi folklorici, che rappresentano un valore molto importante e genuino della tradizione musicale italiana e sono presenti ovunque sul territorio nazionale, anche nei paesi più piccoli e lontani dalle grandi città.

Tali formazioni oltre alla funzione culturale, svolgono anche una azione di aggregazione sociale, indirizzando, soprattutto, i giovani a gustare e vivere la musica dal vivo come protagonisti, con tutte le suggestioni ed emozioni che questo coinvolgimento determina.

Le suddette forme d'espressione artistica non rappresentano semplicemente un momento musicale; in esse appaiono tratti che appartengono alla sfera affettiva e culturale della comunità nazionale, che contribuiscono alla costruzione di un'identità umana in simbiosi con il proprio territorio di riferimento.

I complessi bandistici, i cori non professionistici e i gruppi folklorici fungono anche da mezzo fondamentale nell'opera di ricerca e di elaborazione di strumenti e linguaggi musicali, che oggi rischiano di essere dimenticati e superati dall'utilizzo di strumentazioni moderne.

Obiettivo della presente legge, composta da 5 articoli, è, dunque, quello di riconoscere, salvaguardare, promuovere e valorizzare, come patrimonio dell'intera comunità nazionale - conformemente con i principi delle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali -, forme di espressione musicale nonché forme di creatività ancorate alle nostre tradizioni culturali, diverse da quella lirica, sinfonica e cameristica, svolte da complessi costituiti in associazioni e fondazioni riconosciute.

A tal fine, le regioni sono chiamate a disciplinare, alla luce di criteri generali fissati a livello nazionale dal Ministero per i beni e le attività culturali d'intesa con la Conferenza unificata, le procedure per il riconoscimento delle associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali e ad istituire un elenco telematico delle associazioni e fondazioni operanti all'interno del proprio territorio. I dati contenuti nei suddetti elenchi regionali saranno poi destinati a confluire in un elenco telematico nazionale istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

Le associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali riconosciute, ai sensi della presente legge, sono ammesse a beneficiare della destinazione della quota del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2009, ai sensi del comma 1 dell'art. 63-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro per i beni e le attività culturali con proprio decreto, adottato d'intesa con la Conferenza unificata, contribuisce finanziariamente all'organizzazione della Giornata nazionale della musica popolare e amatoriale e delle altre manifestazioni ivi individuate, utilizzando a tal fine le risorse che residuano dalla abrogazione dell'art. 15 del dm 21 dicembre 2005 e dell'art. 16 del dm 9 novembre 2007.

Infine, le regioni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono l'insegnamento della musica popolare e amatoriale nelle scuole statali e unitamente ai comuni promuovono scambi di associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare e amatoriale.